



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 74/14/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
STUDIO LEGALE CIRILLO/FASTWEB S.P.A.
(GU14 n. 315/14)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 giugno 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS, di seguito “*Regolamento*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza dell’avv. Cirillo del 24 febbraio 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. La posizione dell'istante

L'avv. Cirillo, titolare dell'omonimo Studio Legale, intestatario dell'utenza telefonica n. 081.8354xxx, ha contestato l'addebito dell'importo di euro 46,00 oltre iva richiesto dalla società Fastweb S.p.A. a titolo di "contributo di disattivazione".

In particolare, l'istante ha rappresentato che a seguito della disdetta contrattuale per passaggio ad altro operatore, riceveva la fattura n. 8929635 del 31 dicembre 2012 in cui veniva addebitato l'importo di euro 46,00 oltre iva a titolo di "contributo per dismissione servizi Fastweb", costo, peraltro, non previsto in sede di sottoscrizione contrattuale. Pur ritenendo non dovuta tale voce di addebito presente nella predetta fattura, l'istante provvedeva al pagamento dell'intero importo.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

i. il rimborso dell'importo di euro 46,00 oltre iva, addebitato a titolo di "contributo per dismissione servizi Fastweb" nella fattura n. 8929635 del 31 dicembre 2012;

ii. il rimborso delle spese procedurali.

2. La posizione dell'operatore

La società Fastweb S.p.A., nella memoria inviata a mezzo posta certificata in data 1 aprile 2014, ha rappresentato che: *"in data 30 agosto 2012 l'istante ha sottoscritto una proposta di abbonamento Fastweb riservata ai clienti c.d. business, ovvero muniti di partita IVA. L'eccezione sollevata dall'istante, secondo cui il costo imputato a titolo di dismissione servizi non è stato previsto dal contratto e, dunque, non giustificato non è fondata in quanto l'articolo 19, comma 1, delle condizioni generali di contratto prevede espressamente che: "In qualsiasi momento il Cliente receda, Fastweb avrà diritto di ottenere dallo stesso il pagamento di un importo per il ristoro dei costi sostenuti. Tali costi di disattivazione variano in funzione della tipologia di collegamento e del tipo di cessazione richiesta e sono i seguenti: Fibra Ottica/Adsl con rientro in Telecom Italia e migrazione su altri operatori, euro 46,00. Fastweb dunque ha agito in perfetta aderenza con la disciplina del peculiare settore e conformemente a quanto stabilito in caso di recesso e costi di dismissione dei servizi dal regolamento negoziale. Alla luce di quanto sopra è evidente come l'istanza sia del tutto infondata e, pertanto, andrà integralmente rigettata"*.

3. Motivazione della decisione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte come di seguito precisato.

Per quanto concerne la richiesta inerente al rimborso del contributo di disattivazione, si deve evidenziare che nella tabella riepilogativa pubblicata nel sito di Fastweb al link <http://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/trasparenza-e-privacy/>, peraltro consultabile mediante il sito www.agcom.it nella sezione "tutela dell'utenza e condizioni economiche dell'offerta", la società Fastweb S.p.A. ha riportato i costi di disattivazione, che sono stati comunicati a questa Autorità nel corso dell'istruttoria finalizzata all'accertamento in ordine all'equivalenza degli importi fatturati a titolo di recesso ai costi effettivamente sostenuti per la gestione della procedura di disattivazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 40/2007.

Nel caso di specie, si deve far presente che, a prescindere dalla conformità del costo fatturato a quello sostenuto dall'operatore, il costo di disattivazione, oggetto di contestazione, nonostante sia stato introdotto a decorrere dal mese di gennaio 2010, quindi antecedentemente all'insorgere del rapporto contrattuale tra le parti, è stato previsto espressamente anche in sede di adesione contrattuale mediante l'apposita clausola di cui all'articolo 19, comma 1, delle condizioni generali di contratto allora vigenti, contrariamente a quanto asserito dalla parte istante. Al riguardo, la società Fastweb S.p.A. ha prodotto, in allegato alla memoria, la copia della versione aprile 2012 del relativo regolamento contrattuale, di cui la parte istante, anche in ragione del titolo professionale posseduto, avrebbe dovuto avere contezza.

Per quanto sopra esposto, accertato che la predetta società ha documentato di avere fornito tutte le informazioni circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della delibera n. 179/03/CSP, non si rileva alcuna responsabilità ascrivibile alla società Fastweb S.p.A. in ordine a quanto lamentato dall'istante.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA **Articolo 1**

1. L'Autorità rigetta l'istanza dell'avv. Cirillo, titolare dell'omonimo Studio Legale, nei confronti della società Fastweb S.p.A. per le motivazioni espresse in premessa.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 26 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani